



**Consiglio Nazionale del Notariato**  
**Ufficio Studi**

Prot.n. 2986/2022

**Quesito nn. 56-2022/A, 31-2022/I**

**Rich.: Notaio G.R.**

**5 aprile 2022**

***Trasferimento della sede legale di Limited inglese in Italia***

Una *Limited* di diritto inglese, con sede legale in Regno Unito e iscritta nel registro delle imprese britannico, partecipata da socio unico persona fisica cittadina italiana, con amministratore unico cittadino italiano e titolare di un immobile sito in Spagna, intende trasferire l'attuale sede legale in Italia con contestuale trasformazione in società a responsabilità limitata.

Si chiede se per effetto della Brexit tale operazione sia consentita.

\*\*\*\*

A far data dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è definitivamente uscito dall'Unione Europea ed è cessata l'applicazione, allo stesso, del diritto dell'Unione (sul tema BOGGIALI, *Brexit: il nuovo accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione*, in *CNN Notizie* del 28 gennaio 2021).

È, dunque, scaduto il periodo di transizione previsto dall'art. 126 dell'accordo di recesso firmato il 24 gennaio dall'Unione Europea e dal Regno Unito, decorrente dalla data di entrata in vigore dell'accordo stesso (31 gennaio 2020) e terminato il 31 dicembre 2020 durante il quale, ai sensi dell'art. 127, il diritto dell'Unione continuava ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito (su cui BOGGIALI, *Brexit: entrata in vigore dell'accordo di recesso con il Regno Unito*, in *CNN Notizie* del 19 febbraio 2020).

Pertanto, ora che la Brexit ha prodotto pieni effetti, il Regno Unito deve sotto ogni profilo considerarsi Stato terzo.

Peraltro, né nel nuovo accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, né nell'accordo di recesso, sono rinvenibili norme che contemplino l'applicazione, seppur transitoria, della direttiva n. 2017/1132/UE, al Regno Unito.

Ciò comporta, quindi, che in caso di trasferimento della sede di società britannica non possono più trovare applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che, ampliando gradualmente la regola della libertà di stabilimento, consentono il trasferimento della sede all'interno dell'Unione Europea in regime di continuità anche laddove la legge nazionale dello Stato di partenza o quella dello Stato di arrivo impongano lo scioglimento nel Paese di partenza e la

costituzione di una nuova società nel Paese di arrivo (sul tema, v. BOGGIALI – RUOTOLO, *Il trasferimento della sede sociale all'estero e la trasformazione internazionale*, Studio n. 283-2015/I, in *CNN Notizie* del 22 febbraio 2016).

Conseguentemente, essendo il Regno Unito definitivamente uscito dall'Unione Europea, la questione va trattata, per gli aspetti di diritto internazionale privato, esclusivamente sulla base delle regole di conflitto e, in particolare, dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il quale dispone che «le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione».

In tale norma il legislatore, per determinare a quale legge sia assoggettato l'ente, ha voluto far riferimento al criterio del luogo di costituzione della società, aderendo quindi alla cd. teoria dell'incorporazione, della costituzione, della sede statutaria, o dell'organizzazione o "Grundungstheorie", in contrapposizione al criterio della sede, adottato in altri Paesi, corrispondente alla c.d. teoria della sede o dell'amministrazione o "Sitztheorie".

Criterio che trova tuttavia un contemperamento nella seconda parte del comma 1 dello stesso art. 25 l. 218/1995, laddove si prevede l'applicazione della legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti (ANGELICI, *Le società nel nuovo diritto internazionale privato*, in Consiglio Nazionale del Notariato, *Studi e materiali*, 5, Milano, 1998, 312 ss.; PICCOLI - ZANOLINI, *Le persone giuridiche nella riforma del diritto internazionale privato*, in *Riv. Not.*, 1996, 165 ss.; PISCHETOLA, *Il trasferimento della sede sociale da e per l'estero, ed il ministero notarile*, in *Vita not.*, 2002, 586 ss.; da ultimo DAMASCELLI, *Profili internazionalprivatistici delle società*, in *Il notaio tra regola nazionali ed europee*, Atti del XL Congresso Nazionale del Notariato, Milano, 2003, 33 ss.).

Il comma 3 dello stesso art. 25 l. 218/1995 dispone, poi, che i trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.

Rispetto a tale ultima disposizione si è osservato come essa abbia la natura non tanto di "norma di conflitto", quanto piuttosto di "norma materiale", in quanto «configura soltanto un elemento del più ampio coordinamento che il nostro sistema giuridico realizza con i sistemi giuridici stranieri in relazione alla fattispecie qui in esame (si tratti del trasferimento all'estero della sede di una società di diritto italiano o comunque con sede sociale in Italia, del trasferimento in Italia della sede di una società di diritto straniero o comunque con sede sociale all'estero, del trasferimento in uno Stato straniero della sede di una società costituita in base alla legge di un altro Stato straniero o che in tale altro Stato ha la sua sede sociale)» (BENEDETTELLI, *Sul trasferimento della sede sociale all'estero*, in *Riv. Soc.*, 2010, 1267; *Id.*, *La legge regolatrice delle persone giuridiche dopo la riforma del diritto internazionale privato*, in *Riv. Soc.*, 41 ss.; SEATZU, *Sulla nuova disciplina delle società nel diritto internazionale privato italiano*, in *Giur. Comm.*, 1997, 840, rileva che «il 3° comma dell'art. 25 si occupa dei requisiti per il riconoscimento in Italia dei trasferimenti di sede in altro Stato e delle fusioni di enti con sedi in Stati diversi anziché dell'individuazione della legge applicabile a tali fenomeni»).

Nella sostanza, la norma in esame codifica l'obbligo di effettuare un duplice riscontro tanto della legge dello Stato di provenienza, quanto di quella dello Stato di destinazione e, quindi, è necessario che l'operazione di trasferimento della sede sociale all'estero sia considerata valida da entrambi i predetti ordinamenti.

In particolare, per ciò che concerne i trasferimenti da e per l'Italia, in considerazione del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 25 l. 218/1995, laddove una società italiana intenda trasferire la propria sede all'estero, l'esito dell'operazione (in termini di estinzione e costituzione di una nuova società, o di trasformazione internazionale o, ancora, di semplice cambiamento della sede senza mutamento della legge applicabile all'ente) dipenderà da quanto previsto dalla legge in vigore nel Paese d'arrivo.

Il medesimo meccanismo di "doppia applicazione" della legge del Paese di origine e di quello di destinazione opera anche per l'ipotesi inversa di trasferimento della sede dall'estero all'Italia e, quindi, sempre per effetto del disposto del comma 3 dell'art. 25 l. 218/1995, anche in questo caso è necessario che il trasferimento sia efficace in conformità tanto della legge straniera, quanto di quella italiana. Pertanto, anche in questo caso è possibile che il Paese di origine vieti il trasferimento in regime di continuità o che, viceversa, lo consenta. Quello che cambia è, invece, la regola generale della *lex societatis*, in quanto in tale ipotesi viene in rilievo il criterio correttivo contenuto nella seconda parte del comma 1 dell'art. 25 l. 218/1995, ove si prevede che, se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale della società, si applica in ogni caso la legge italiana (secondo Trib. Pordenone 28 settembre 1990, in *Foro pad.*, 1991, 67, «la delibera di una società anonima, con sede legale in Lussemburgo e sede amministrativa in Italia, di trasferire la propria sede legale in Italia, può essere omologata quando lo statuto sia conforme alla normativa italiana». Nello stesso senso, Trib. Roma 10 luglio 1987, in *Foro it.*, 1987, 2592).

Si tratta di una disposizione che, di fatto, impedisce alle società straniere di trasferire la loro sede principale in Italia conservando un modello societario regolato dalla legge straniera. Pertanto, nonostante l'art. 25 l. 218/1995 stabilisca, quale regola primaria, il criterio del luogo di costituzione dell'ente, il correttivo contenuto nella seconda parte del comma 1 dello stesso art. 25 l. 218/1995 - laddove si prevede l'applicazione della legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia - colloca il nostro ordinamento tra i Paesi che adottano la soluzione che consente il trasferimento della sede legale all'estero in regime di continuità dei rapporti giuridici, facendo, tuttavia, cessare l'applicazione della legge del Paese d'origine e determinando l'applicazione di quella italiana in caso di trasferimento verso l'Italia.

In definitiva, per i trasferimenti verso l'Italia, occorre verificare se la legge inizialmente regolatrice della società e, quindi, quella dello Stato di partenza, consente all'ente di uscire dall'ordinamento senza imporre preventivamente la liquidazione dei rapporti giuridici pendenti; ove tale riscontro dia esito positivo, la società straniera è, poi, tenuta ad adeguare il proprio statuto alla disciplina italiana.

\*\*\*\*

Per ciò che concerne l'Inghilterra, dal combinato disposto degli artt. 1 e 1046 del *Companies Act 2006* si evince che la disciplina in esso contenuta si applica alle società iscritte nel registro delle imprese inglese e, quindi, a quelle costituite in Inghilterra o a quelle costituite all'estero che abbiano aperto una filiale o sede secondaria in Inghilterra.

Tale disciplina non contempla il trasferimento della sede legale all'estero né la possibilità di adottare una trasformazione in un tipo sociale proprio di un altro ordinamento, assoggettandosi ad esso (c.d. *cross-border conversion*, o trasformazione internazionale, o *re-domiciliation*, oggetto peraltro di dibattito, nel Regno Unito, e di una recente consultazione); l'unico modo attraverso il quale è consentita la cancellazione dal registro delle imprese britannico è la presentazione dell'istanza prevista dall'art. 1003 del *Companies Act* che presuppone lo scioglimento volontario

dell'ente (1003 *Striking off on application by company*) (1) On application by a company, the registrar of companies may strike the company's name off the register. (2) The application — (a) must be made on the company's behalf by its directors or by a majority of them, and (b) must contain the prescribed information. (3) The registrar may not strike a company off under this section until after the expiration of [2 months] from the publication by the registrar in the Gazette of a notice — (a) stating that the registrar may exercise the power under this section in relation to the company, and (b) inviting any person to show cause why that should not be done. (4) The registrar must publish notice in the Gazette of the company's name having been struck off. (5) On the publication of the notice in the Gazette the company is dissolved. (6) However — (a) the liability (if any) of every director, managing officer and member of the company continues and may be enforced as if the company had not been dissolved, and (b) nothing in this section affects the power of the court to wind up a company the name of which has been struck off the register).

Condizione necessaria per ottenere la cancellazione dal registro delle imprese britannico è, dunque, la cessazione di ogni attività da parte della società (1004 *Circumstances in which application not to be made: activities of company*) (1) An application under section 1003 (application for voluntary striking off) on behalf of a company must not be made if, at any time in the previous three months, the company has — (a) changed its name, (b) traded or otherwise carried on business, (c) made a disposal for value of property or rights that, immediately before ceasing to trade or otherwise carry on business, it held for the purpose of disposal for gain in the normal course of trading or otherwise carrying on business, or (d) engaged in any other activity, except one which is — (i) necessary or expedient for the purpose of making an application under that section, or deciding whether to do so, (ii) necessary or expedient for the purpose of concluding the affairs of the company, (iii) necessary or expedient for the purpose of complying with any statutory requirement, or (iv) specified by the Secretary of State by order for the purposes of this sub-paragraph. (2) For the purposes of this section, a company is not to be treated as trading or otherwise carrying on business by virtue only of the fact that it makes a payment in respect of a liability incurred in the course of trading or otherwise carrying on business. (3) The Secretary of State may by order amend subsection (1) for the purpose of altering the period in relation to which the doing of the things mentioned in paragraphs (a) to (d) of that subsection is relevant. (4) An order under this section is subject to negative resolution procedure. (5) It is an offence for a person to make an application in contravention of this section. (6) In proceedings for such an offence it is a defence for the accused to prove that he did not know, and could not reasonably have known, of the existence of the facts that led to the contravention. (7) A person guilty of an offence under this section is liable — (a) on conviction on indictment, to a fine; (b) on summary conviction, to a fine not exceeding the statutory maximum).

Resta ferma la possibilità, per una società inglese, di aprire sedi secondarie all'estero.

Daniela Boggiali e Alessandra Paolini